



09414122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

Oggetto

DIRITTI  
PERSONALITA'  
STATUS

Ud. 16/02/2022 - CC

Acc. 9414

R.G.N. 15770/2020

Rep.

CA CI

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 15770-2020 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO (omissis) ;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2155/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 05/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Scial

1478  
32

## RITENUTO CHE

1.- (omissis) , durante una crociera nel (omissis) , trovandosi a (omissis) per una escursione, è stato vittima di un attentato terroristico, mentre era sul pullman che lo portava al (omissis) : in quell'azione morirono 24 civili, e molte persone rimasero ferite. Lui, sua moglie, e gli altri turisti che si trovavano sul pullman non subirono danni fisici, ma ovviamente rimasero impressionati dall'episodio. La compagnia di crociera (la (omissis) ) ha messo a disposizione un supporto psicologico a bordo, ed al rientro, il (omissis) si è sottoposto ad ulteriori valutazioni.

2.-Il ricorrente ha chiesto al Ministero dell'Interno di godere dei benefici economici che la legge 206 del 2004 riserva alle vittime di terrorismo in Italia ed all'Estero, ma l'istanza è stata rigettata. Il (omissis) ha dunque fatto ricorso al giudice civile, che a sua volta, ha confermato la decisione ministeriale.

3.-Ricorre (omissis) con due motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

## CONSIDERATO CHE

4.-Il Tribunale di Bologna ha disposto consulenza tecnica sul ricorrente, da cui è emersa una invalidità permanente di tipo psichico, nella misura di circa il 20%, ed una certa incidenza di tale invalidità sulla capacità lavorativa.

Tuttavia, il Tribunale, pur preso atto di questo accertamento medico legale, ha fatto leva sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente, che ha ammesso di avere continuato a lavorare, senza alcun problema, ed anzi, di avere ottenuto un altro incarico. E sulla base di tali dichiarazioni ha escluso una concreta incidenza della invalidità permanente sulla capacità lavorativa.


5.-Con due motivi il ricorrente contesta questa *ratio*.

Con il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante e contraddittoria motivazione: il Tribunale, pur preso atto della consulenza tecnica, avrebbe poi disatteso le conclusioni basandosi sulle dichiarazioni del ricorrente, tuttavia fraintese, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto che l'incidenza sulla capacità lavorativa, pur se non in atto, potrebbe presentarsi in futuro.

Con il secondo motivo questa questione, ossia della rilevanza di una incapacità lavorativa potenziale e futura, è posta come violazione degli articoli 2 e ss. l. 206 del 2004, ossia come errata interpretazione del concetto di incidenza sulla capacità lavorativa.

6.-Il ricorso è però inammissibile per una diversa ragione.

7.-Il ricorrente ha seguito la procedura di cui all'articolo 11 della legge 206 del 2004, il quale prevede che " *nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al*



*tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2."*

Vale a dire che la procedura in questione, che prevede, mediante il richiamo alla impugnazione di cui all'articolo 12, il diretto ricorso per Cassazione, senza previo giudizio di appello, presuppone che il danneggiato abbia avuto già un accertamento della invalidità e della causa di essa, anche in sede stragiudiziale, in un tempo prossimo alla entrata in vigore della legge, che pone poi il termine di ammissibilità di quella breve procedura (manca il secondo grado) in sei mesi dalla sua entrata in vigore.

In sostanza, è principio di diritto che "in tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge; ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ex art. 11 cit., è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell'art. 12 cit., dovendo la domanda essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l'appello" (Cass. 4338/ 2020; Cass. 2994/ 2011).

Nessuno dei presupposti quindi dell'articolo 11 può dirsi realizzato: il ricorrente non aveva disponibile un accertamento della invalidità, tra quelli indicati all'articolo 11 citato, prima di iniziare la causa, né si trovava nella condizione ulteriore di poter fare domanda nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

Egli avrebbe dovuto dunque esperire un'azione di cognizione ordinaria per l'accertamento del suo diritto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 16.2.2022

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LAUROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi .....

3 MAR 2022

